



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

Servizio Sociale dei Comuni del Torre

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Nr. 413 del 23.06.2025

Oggetto: Concessione intervento economico per pagamento rette di accoglienza in struttura per minori. Periodo dal 01.07.2025 al 31.12.2025. Variazione impegno.

IL RESPONSABILE

RICHIAMATI:

- l'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) il quale prevede che i Comuni esercitino in forma associata in ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6 della medesima LR 6/2006;
- la delibera di Giunta Regionale n. 97 del 25 Gennaio 2019 attraverso la quale sono stati individuati gli ambiti territoriali sociali per la gestione associata dei servizi sociali dei comuni e che in particolare l'ambito del Torre è costituito dai Comuni di Attimis, Cassacco, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Reana del Rojale, Taipana, Tarcento, Tricesimo;

ATTESO che l'esercizio associato di funzioni e servizi assume la denominazione di Servizio Sociale dei Comuni (SSC) ed è disciplinato dalla Convenzione istitutiva del SSC di cui all'art. 18 della Legge Regionale 6/2006 che individua, tra l'altro, la forma di collaborazione che i Comuni intendono attuare per la realizzazione del SSC, scegliendo la stessa tra le opzioni di delega previste al sopra menzionato art. 18;

VISTA la Convenzione Istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale "del Torre" e atto di delega della gestione al Comune di Tarcento previsti dagli art. 18 e 19 della Legge Regionale 31 marzo 2006 n. 6 Prot. GEN-SP-2019-80-P del 23.12.2019, in vigore dal 01.01.2020, che ha attribuito la delega della gestione del SSC al Comune di Tarcento ed ha individuato i servizi e gli interventi garantiti nella gestione associata ai sensi degli art. nr. 6 e nr. 10 della L.R. 6/2006 e quelli delegati alla gestione associata su base volontaria;

VISTE:

- La Legge 08/11/2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che comprende tra i livelli essenziali delle prestazioni e degli interventi sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale gli "interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone o strutture comunitarie di accoglienza di

tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

- La Legge Regionale 31/03/2006 n. 6 “Sistema integrato e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” ed in particolare l'art. 6 in cui, tra le prestazioni essenziali del sistema integrato dei servizi sono individuati gli “interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari” e risulta, tra gli interventi che vanno comunque garantiti il “pronto/intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari”, e l'art. n. 44 c. 2 lett. c ove, tra le politiche per l'infanzia e l'adolescenza per la tutela, la protezione, la formazione e le cure necessarie per il benessere psicofisico dei minori, la Regione promuove tra le altre anche l'affidamento familiare del minore temporaneamente privo di cure familiari idonee e ne garantisce comunque, nell'impossibilità dell'affidamento, l'accoglienza presso comunità residenziali;
- la Legge 04/05/1983 n. 184 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori” ed in particolare l'art. 2 ove si precisa che “il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad altra famiglia, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurarne mantenimento, educazione ed istruzione. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso”;
- la Legge Regionale 06/11/2018 n. 25, art. 9, c. 40-42 che prevede una nuova classificazione delle strutture per minori e per disabili già autorizzate con DPGR 083/1990;

VISTI l'art. 6, c.2, lett.c) e l'art. 11, c.1 e c.3, della citata L. 328/2000 che attribuiscono ai Comuni l'esercizio delle attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art. 1, c.5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, c.3, lett. f), e 9, c.1, lett. c);

PRESO ATTO che l'art.6, c.4 di detta legge prescrive che "per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”;

RITENUTO quindi che l'intervento economico concesso dal Servizio Sociale dei Comuni, laddove questo sia chiamato a pagare a seguito di quanto sopra menzionato, non è da considerarsi come “prezzo” di un appalto di servizio, quanto piuttosto una “attribuzione di vantaggio economico” ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990, reso mediante la surrogazione da parte del SSC della persona (il minore) soggetta all'inserimento, laddove si accerti che la stessa non disponga di risorse sufficienti per fare fronte al pagamento delle rette della struttura ospitante;

RILEVATO pertanto che detta qualificazione giuridica esclude in via definitiva l'applicabilità alla fattispecie dei Codici Identificativi Gare (CIG);

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 02/12/2022 n. 1864, che approva in via definitiva il "Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli art. 31 e 33 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6" sopra richiamata;

EVIDENZIATO che la struttura in questione rientra nell'elenco regionale delle strutture accreditate ad erogare servizi di accoglienza per i minori;

RICHIAMATA:

- la relazione sociale prot. n. 6049 del 21.03.2025, depositata agli atti d'ufficio, non pubblicabile né ostensibile ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, attraverso la quale si motiva la necessità di proseguire il progetto di tipo educativo-assistenziale/riabilitativo in favore del soggetto in argomento, al fine di non compromettere ulteriormente la già evidente situazione di difficoltà personale;

DATO ATTO che il Servizio Sociale vigilerà costantemente sull'andamento del progetto al fine di valutarne la congruità e l'efficacia degli strumenti messi in atto durante il periodo di affidamento;

DATO ATTO:

- che la struttura di cui trattasi, risulta possedere una consolidata specializzazione in merito alle tematiche espresse nella sopra citata relazione sociale, con competenza professionale e adeguata attenzione alla relazione fiduciaria, data la situazione di fragilità dell'utente interessato;
- che la struttura risulta iscritta nel Registro delle Strutture e dei Servizi autorizzati e accreditati presso la Direzione centrale regionale competente in materia di salute e protezione sociale;

EVIDENZIATO che il costo della permanenza in struttura, a carico del Servizio Sociale dei Comuni del Torre, risulta congruo con le finalità del progetto, coerente con il principio di economicità dell'azione amministrativa e in linea con quello di altre strutture analoghe;

RITENUTO pertanto opportuno, per le motivazioni dettagliate nella relazione sociale depositata agli atti, di:

- concedere un contributo economico per il pagamento delle rette mensili in favore del soggetto collocati dal 01.07.2025 al 31.12.2025 presso la struttura meglio identificata nell'allegato A) alla presente Determinazione, contenente tra le altre i riferimenti personali del beneficiario e pertanto non pubblicabile né ostensibile ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii;
- disporre a tal fine adeguato impegno di spesa, quantificando in € 44.772,00 l'onere a carico del SSC del Torre relativo all'accoglienza dell'interessato per il periodo dal 01.07.2025 al 31.12.2025;
- dare atto che diverse disposizioni, circa la durata dell'accoglienza, potrebbero essere dettate dall'Autorità Giudiziaria, ovvero da diverse valutazioni sopraggiunte circa il progetto attuato, o per gravi motivi ostativi al buon esito del progetto rilevati formalmente dallo scrivente servizio nel corso della permanenza del soggetto;

VERIFICATO che non sussiste alcun elemento di incompatibilità reale o potenziale tale da dover procurare l'astensione del Responsabile del procedimento alla concessione del contributo per il servizio di accoglienza ad una o più strutture del procedimento stesso;

VISTO il provvedimento del Sindaco del 31/12/2024, n. 22, di nomina degli incaricati di posizione organizzativa efficace dal 01/01/2025 sino al 31/12/2025, integrato con i provvedimenti del Sindaco, n. 3 del 30/01/2025 e n. 4 del 28/02/2025, modificati con provvedimento del Sindaco n.6 del 19/03/2025 con decorrenza 24/03/2025;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 30 dicembre 2024, n. 61 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027 ed approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027 e dei relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale del 08 gennaio 2025, n. 1 di graduazione del bilancio di previsione 2025/2027 in capitoli ed articoli e contestuale assegnazione della gestione degli stessi ai responsabili dei servizi;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

DETERMINA

1. di **concedere**, ai sensi dell'art. 6, c. 4 della L. 328/2000, un contributo economico per il pagamento delle rette di accoglienza al minore attualmente ospite presso la struttura meglio identificata nell'all. A) alla presente Determinazione, contenente tra le altre i riferimenti personali del beneficiario e pertanto non pubblicabile né ostensibile ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii

2. di **impegnare**, a carico del SSC del Torre per l'inserimento, la spesa complessiva di euro 44.772,00 sul capitolo di seguito elencato:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Subor. a
2025	2025		1444/7	12-1	AMBITO - CONTRIBUTI PER I MINORI IN COMUNITA'	1	4	2	2	999	44.772,00		542

3. di **dare atto**:

- che diverse disposizioni, circa la durata dell'accoglienza, potrebbero essere dettate da diverse valutazioni sopraggiunte circa le esigenze della persona, o per gravi motivi ostativi al buon esito del progetto rilevati formalmente dallo scrivente servizio nel corso della permanenza del minore e contestati per iscritto alla struttura;
- che la spesa in argomento e' coperta in parte dal Fondo Nazionale Politiche Sociali, in parte dal Fondo Sociale Regionale ed in parte dalla compartecipazione dei Comuni associati;
- che il presente contributo e' da considerarsi, ai sensi della L. 241/1990 art. 12, come "attribuzione di vantaggio economico" reso mediante surrogazione da parte del SSC del minore soggetto all'inserimento (in quanto lo stesso non dispone di risorse sufficienti per fare fronte al pagamento delle rette della struttura ospitante), escludendo pertanto in via definitiva l' applicabilita' dei Codici Identificativi Gare (CIG);
- che l'intervento in questione, per la sua natura prettamente assistenziale e nell'ambito di un servizio essenziale da garantire in continuità, rientra nelle fattispecie di cui all'art. 163 comma 5 lettere a) e c) del TUEL, esulando pertanto dall'applicazione del c.d. "regime dei dodicesimi" di cui all'art. 163 TUEL soprarichiamato;

4. di **evidenziare** che al presente atto e' allegato n. 1 documento (denominato: *Allegato A*) parte integrale e sostanziale, non pubblicabile ne ostensibile ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii;

5. di **trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Proposta nr. 426 dd. 17/06/2025

ISTRUTTORE
Lucia Di Fant

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to - Marina Mansutti



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
413	23.06.2025	Servizio Sociale dei Comuni del Torre	23/06/2025

Oggetto: Concessione intervento economico per pagamento rette di accoglienza in struttura per minori. Periodo dal 01.07.2025 al 31.12.2025.

- Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il parere di regolarità contabile.

- Ai sensi dell'art. 183, comma 7° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA
Barbara Poiana

Varia la spesa complessiva di euro 44.772,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Var. Impegno	Rifer.
2025	2025		1444/7	12-1	AMBITO - CONTRIBUTI PER I MINORI IN COMUNITA'	1	4	2	2	999	44.772,00		33	542

Riferimento pratica finanziaria: 2025/917



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVA'
413	23.06.2025	Servizio Sociale dei Comuni del Torre	23/06/2025

OGGETTO: Concessione intervento economico per pagamento rette di accoglienza in struttura per minori. Periodo dal 01.07.2025 al 31.12.2025.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 25/06/2025 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 10/07/2025, ai sensi dei commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e s.m.i.

Della presente determinazione è data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari (Art. 1, comma 16 della legge regionale del 11 dicembre 2003, n. 21)

Addì 25/06/2025

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Arianna Fabbro

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.